CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZIO, PAZZAGLIA, ROMEO, FRANCHI, ALFANO, DELFINO

Presentata il 2 luglio 1971

Norme per agevolare i viaggi per ragioni elettorali dei lavoratori emigrati all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La partecipazione dei numerosi lavoratori residenti all'estero alle consultazioni elettorali politiche ed amministrative è resa difficile in conseguenza dell'onere finanziario che gli stessi sono tenuti a sopportare per i viaggi.

In attesa che il Parlamento, come è auspicabile, decida che i cittadini residenti all'estero, perlomeno per le elezioni politiche possano esprimere il proprio voto senza necessità del rientro in Italia, appare opportuno disporre strumenti di sussidio e di rimborso delle spese che i lavoratori affrontano per rientrare in Italia al fine della partecipazione alle consultazioni elettorali.

A tal fine con la presente proposta si rappresenta al Parlamento la opportunità di misure - peraltro già sperimentate per le elezioni regionali della Sardegna per legge regionale 7 maggio 1965, n. 14 - che consentano di soddisfare le esigenze qui rappresentate.

Si confida pertanto nell'accoglimento della proposta, accoglimento tanto atteso nell'ambiente dei lavoratori italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare, tramite gli Enti comunali di assistenza, un sussidio straordinario, a titolo di rimborso per le spese di viaggio affrontate,

ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica i quali si trovino per ragioni di lavoro fuori del territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi ed intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali, regionali, della Assemblea regionale siciliana o del Parlamento.

ART. 2.

Il sussidio spetta ai cittadini di cui all'articolo 1 che compiano il viaggio fra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e l'ottavo giorno dopo di essa, e che provengano da Paesi esteri, nella misura pari alla tariffa di viaggio per ferrovia in seconda classe o, nel caso di tratte via mare, in classe turistica.

Per ottenere il sussidio i cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare all'Ente comunale di assistenza del comune nel quale hanno votato, una domanda in carta semplice da cui risulti l'attività prestata alle dipendenze di terzi ed esibire il biglietto di viaggio di andata e ritorno ed il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale nella quale hanno votato.

ART. 3.

Il Ministero dell'interno provvederà a rimborsare le somme erogate dagli Enti comunali di assistenza, anche attraverso parziali accreditamenti, entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 4.

All'onere di 500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e riservato ai provvedimenti legislativi in corso.